

Cassazione civile, SEZIONE LAVORO, 16 agosto 2001, n. 11140
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FILIPPONI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESTER CARLO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VLE DELLE MILIZIE 38, rappresentata e difesa dall'avvocato FOSSÀ GIANGUIDO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 540-98 del Tribunale di UDINE, depositata il 02-06-98 R.G.N. 2068-97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22-05-01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CESTER;
udito l'Avvocato FOSSÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso del 12 giugno 1995 al Pretore di Udine, Giuseppe Filipponi, iscritto alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti dal 1 gennaio 1971, esponeva di aver chiesto, il 30 gennaio precedente, la retrodatazione dell'iscrizione, con conseguente possibilità di versare i contributi previdenziali arretrati, al 2 marzo 1967, data in cui si era iscritto nell'albo professionale ed aveva effettivamente iniziato ad esercitare la professione.

Respinta la domanda dalla Cassa per prescrizione dei contributi, egli la reiterava, davanti al Pretore, che però, nel contraddittorio della convenuta, la respingeva anch'egli, quanto al versamento dei contributi prescritti, con decisione del 18 settembre 1996, confermata con sentenza 2 giugno 1998 dal Tribunale, il quale distingueva tra diritto soggettivo dell'assicurato alla pensione, imprescrittibile una volta acquisito (prescrittibili rimanendo peraltro i singoli ratei), e diritto dell'ente previdenziale ai contributi, la cui prescrizione era soggetta al regime di indisponibilità dell'art. 3, commi 9 e 10, l. 8 agosto 1995 n. 335, con conseguente divieto, imposto all'ente creditore, di accettare il versamento di contributi già prescritti.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Filipponi. Resiste con controricorso la Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. Memoria del ricorrente.

Diritto

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2934 cod. civ. e 2 l. 28 gennaio 1963 n. 100, sostenendo che, come è imprescrittibile il diritto alla pensione, garantito dall'art. 38 Cost., così deve ritenersi non assoggettato a prescrizione - contrariamente a quanto affermato dal

Tribunale nella sentenza qui impugnata - il "diritto all'iscrizione e copertura contributiva", che dal primo è inscindibile.

Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 55 r.d. l. 4 ottobre 1935 n. 1827, 3, comma 9, l. 8 agosto 1995 n. 335, 2935 e 2937 cod. civ. ed affermando la disponibilità della prescrizione del credito spettante alla Cassa di previdenza controricorrente ed avente ad oggetto i contributi previdenziali, osserva che: a) l'indisponibilità della prescrizione, stabilita dalle leggi speciali ora citate per i crediti dell'INPS e comunque per gli enti previdenziali pubblici, non varrebbe per le casse private, stante che quelle disposizioni eccezionali non sarebbero applicabili in via analogica; b) la perdita dei benefici previdenziali, conseguente all'impossibilità di versare i contributi prescritti, è compensata nel regime assicurativo dell'INPS dalla costituzione, in favore dell'assicurato, della rendita vitalizia prevista nell'art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338. La mancanza di tale compensazione nel regime delle casse private spiegherebbe l'impossibilità di estendere ad esse l'indisponibilità della prescrizione in questione; c) in subordine, il regime di indisponibilità stabilito nell'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335 del 1995 opererebbe solo pro futuro, vale a dire soltanto per i contributi non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore di quella legge.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2937, 2939 cod. civ. e 38 Cost. e sostiene che il lavoratore assicurato potrebbe far valere il proprio interesse a pagare i contributi prescritti anche se l'ente creditore non li esiga ed anzi li rifiuti.

I tre motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.

Tesi di fondo del ricorrente è che, nel rapporto che lega il professionista assicurato e la cassa previdenziale ed in cui all'obbligo, gravante sul primo, di pagare i contributi si contrappone quello, gravante sulla seconda, di corrispondere le prestazioni assicurative, sia altresì identificabile un diritto soggettivo del professionista "alla copertura assicurativa" ossia a versare i contributi al fine di costituire, o eventualmente di migliorare nel contenuto, il detto diritto alle prestazioni, come ad esempio alla pensione d'anzianità: ad avviso del ricorrente la garanzia costituzionale (art. 38 Cost.), che sottostà a questo diritto e che pacificamente ne comporta l'imprescrittibilità, si estende al diritto alla copertura assicurativa rendendolo altresì imprescrittibile.

Ma la tesi è errata sia nel suo presupposto sia nelle conseguenze che il ricorrente pretende di trarne. Già in sede di teoria generale è disputato se la posizione del debitore, rispetto alla liberazione dall'obbligazione (nel caso qui in esame, dall'obbligo di pagare i contributi), sia configurabile come diritto soggettivo e la posizione del creditore, rispetto alla cooperazione nell'adempimento, come obbligo giuridico.

A prescindere dagli strumenti apprestati dal codice civile (artt. 1206 - 1217) per consentire al debitore di evitare gli effetti negativi del ritardo nell'adempimento, ed eventualmente di trasferirli sul creditore, la dottrina è solita proporre diversi esempi di specifico interesse del debitore all'esatto adempimento; gli esempi più di frequente addotti sono quelli della non accettazione della remissione del debito (art. 1236) oppure del rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, nel quale il debitore ha interesse ad adempiere onde evitare la risoluzione e così assicurarsi il conseguimento della controprestazione. Gli strumenti, anche codicistici, di manutenzione del rapporto indicano la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del debitore ma non sono sufficienti a fondare una pretesa di adempiere, contrapposta ad un obbligo del creditore di rendere comunque possibile la prestazione e di accettarla, salvi i casi in cui ciò risulti dalla legge o dal titolo costitutivo del rapporto obbligatorio.

Se queste conclusioni teoriche generalmente accettate vengono ora riferite alla fattispecie qui in esame, l'esclusione di un diritto soggettivo a versare i contributi - ammesso che sia configurabile - non può essere certo considerato come coperto da una garanzia costituzionale tale da escluderne i limiti posti dalla legge ordinaria.

Tra questi limiti il principale è dato dalla prescrizione estintiva, che nell'obbligazione contributiva previdenziale si atteggia in modo diverso dalla prescrizione regolata nel codice civile (artt. 2934 e segg.).

Nel codice l'istituto è dominato dal principio di disponibilità, in base al quale, ferma la disciplina legale di base (art. 2936), il titolare passivo del rapporto (nelle obbligazioni, il debitore), può rinunciare alla prescrizione già maturata se si versi in materia disponibile (art. 2937), la prescrizione non opera se non su eccezione di parte (art. 2938) ed il debitore, se vuole, può pagare il debito prescritto senza poter poi agire in ripetizione (art. 2940). La più recente dottrina nega così che la prescrizione estingua il diritto soggettivo e preferisce parlare di "efficacia preclusiva", vale a dire di idoneità dell'eccezione di prescrizione ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto, ma non necessariamente estinto (in ipotesi, neppure mai nato).

Diversa è la disciplina della prescrizione nella contribuzione previdenziale.

Già l'art. 55, secondo comma, r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 stabiliva, in materia di contributi dovuti all'INPS, che non fosse "ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione".

Attualmente l'art. 3, comma 9, dispone: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati".

In tale regime, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva, poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi; essa opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice, mentre il pagamento dopo la prescrizione costituisce pagamento d'indebito e dà diritto alla restituzione.

Il fondamento di questa disciplina è ragionevole, ciò che esclude ogni suo contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. Esso corrisponde ad un'esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata e che trova espressione anche nell'indisponibilità negoziale della materia, sancita dall'art. 2115, terzo comma, cod. civ. (Cass. 19 gennaio 1968 n. 131 e 5 ottobre 1998 n. 9865). Tale indisponibilità giustifica anche la sottrazione dell'operatività della prescrizione estintiva all'autonomia dell'ente creditore.

La legislazione previdenziale concede talvolta la possibilità di un tardivo versamento di contributi a fine di miglioramento della singola posizione assicurativa, come ad esempio nei casi in cui l'assicurato sia ammesso al "riscatto" di determinati periodi, per lo più utilizzati per la preparazione professionale attraverso corsi di studio, e non per il lavoro, col conseguente difetto di contribuzione. L'interesse pubblico alla migliore preparazione professionale dei lavoratori induce il legislatore a concedere la contribuzione tardiva sulla base di specifici presupposti e comunque con previsioni non applicabili per analogia (le numerose, ingiustificate disparità di trattamento in materia hanno dovuto infatti essere corrette in sede di giustizia costituzionale: tra le più recenti Corte Cost. 5 febbraio 1996 n. 20 e numerose altre ivi citate). Questi casi, pertanto, nulla tolgono al fondamento giustificativo delle norme sulla prescrizione contenute negli artt. 55, secondo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935 e 3, comma 9, l. n. 335 del 1995.

Tutto ciò posto, non è dubbio che il citato art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 si applichi non soltanto all'INPS ma a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. La legge "ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione" (art. 1 comma 1) ed ha perciò portata generale.

È vero che al suo interno vengono talvolta indicati gli ambiti di applicabilità delle singole disposizioni: alcune sono riferite alla sola "assicurazione generale obbligatoria", altre alle "forme sostitutive ed esclusive" (art. 1, commi 6, 10, 25, 28), altre ai "lavoratori autonomi iscritti all' INPS" (art. 1, commi 10 e 18) o ai soli "enti privatizzati" (art. 3, comma 12). Ma l'art. 3, comma 9, non distingue e si riferisce a tutte le assicurazioni obbligatorie, comprendendo anche quelle diverse dall'invalidità, vecchiaia e superstiti. Ed è canone ermeneutico comunemente accettato che dove la legge non distingue neppure all'interprete è dato di distinguere.

Nè vale in contrario il rilievo, svolto dal ricorrente nel secondo motivo (supra, sub b), secondo cui la perdita della contribuzione a causa di prescrizione genererebbe un'ingiustificata disparità di

trattamento tra gli assicurati INPS e gli altri, privi della possibilità di costituire una rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962.

Il sopra illustrato fondamento ragionevole della sottrazione alla disponibilità del debitore della disciplina della prescrizione estintiva in materia di contribuzione previdenziale ha una validità generale onde non permette di discernere tra le diverse forme assicurative. Che poi solamente per i lavoratori dipendenti la legge preveda meccanismi riparatori, come la detta rendita vitalizia oppure il diritto al risarcimento del danno, da esercitare contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., è circostanza che non lede il principio d'uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Più volte la Corte costituzionale ha notato l'impossibilità di parificare in tutto le diverse gestioni previdenziali, in relazione alla provenienza dei soggetti assicurati da diverse esperienze lavorative e contributive, alle differenti entità della contribuzione, ai livelli delle prestazioni, al regime della restituzione dei contributi non utilizzabili (da ult. sent. 5 marzo 1999 n. 61).

Per quanto riguarda specificamente la differenza qui lamentata, sarebbe irragionevole, ossia contrastante col principio di eguaglianza (art. 3, secondo comma, Cost.), parificare la situazione del lavoratore dipendente, che perde benefici previdenziali a causa delle omissioni contributive del datore di lavoro e perciò può costituirsi la rendita o chiedere il risarcimento del danno, e la situazione del professionista, che per un periodo della sua vita professionale omette di contribuire e più tardi vuole recuperare i benefici perduti trasferendo sull'assicuratore, almeno in parte, il costo dell'operazione.

Priva di fondamento, infine, è la subordinata tesi del ricorrente, secondo cui la irretroattività della legge n. 335 del 1995 (art. 11 preleggi) imporrebbe di applicarne l'art. 3, comma 9, cit. solo nel caso di contributi non ancora prescritti nel momento della sua entrata in vigore. La disposizione ora citata vieta l'utilizzazione di contributi prescritti in qualsiasi momento, ossia impedisce di conseguire benefici previdenziali sulla base di quei contributi, ed il divieto non opera che per il futuro, restando così esclusa qualsiasi efficacia retroattiva.

Questo è il significato da attribuire al comma 10 dello stesso art. 3, che stabilisce l'applicabilità della nuova disciplina "anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge".

In conclusione si deve escludere, in linea generale, un diritto soggettivo dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti poiché, nella materia previdenziale a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti dall'art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore della legge.

Rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2001.

- Non si rinvencono precedenti in termini.